



PROCEDURE INTERNE IN RIGUARDO AGLI SCONFINAMENTI

AI SENSI DEL D.M. n. 644/2012

Commissione Istruttoria Veloce
(GKV-GKN)



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Caratteristiche della C.I.V.....	4
3. Criteri applicativi	4
4. Determinazione costi dell'istruttoria veloce	5



1. Premessa

L'art. 6-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art. 117-*bis* all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 rubricato, "*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato "*una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*". Detta commissione "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-*bis*.

In particolare nell'art. 1 comma 1-*ter* della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "*La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.*"

Da ultimo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario (TUB) – che da attuazione alle disposizioni dell'art. 117-*bis* del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Il presente documento formalizza pertanto le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce ed i relativi costi.

Nella valutazione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si avvalgono delle risultanze delle analisi elaborate dalla Federazione locale (Raiffeisenverband



Südtirol) applicate alle nostre strutture interne, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali.

Il documento integra il Regolamento del Credito approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/02/2011.

2. Caratteristiche della C.I.V.

Il Decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) nei seguenti termini:

- a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo contabile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando:
 - i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

3. Criteri applicativi

In caso di utilizzo da parte del Correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti



concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge una attività istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento quali:

- pagamento titoli e effetti (assegni, cambiali, ecc.);
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento e bonifici agli sportelli o tramite OnLineBanking;
- ordini permanenti di pagamenti e di addebito;
- addebiti di carte di credito;
- pagamento deleghe fiscali agli sportelli o tramite OnLineBanking;
- prelevamenti;
- pagamenti POS, prelevamenti in ATM e caricamenti con carte di debito (Bancomat - sono attivi controlli di circolarità);
- acquisto di strumenti finanziari;
- ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria, di controllo o di valutazione da parte della stessa.

Indipendentemente dall'effettuazione di una attività istruttoria la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario, nei seguenti casi:

- addebito delle competenze (p.es. spese ed interessi del conto corrente).

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti - il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

4. Determinazione costi dell'istruttoria veloce

Principale obiettivo della fase di istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'istruttoria ordinaria è inoltre finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un'adeguata remunerazione del rischio assunto.



L'iter istruttorio ordinario può essere schematizzato in cinque attività prevalenti (analisi preliminare, acquisizione della documentazione e delle informazioni, valutazione della controparte, acquisizione e valutazione delle garanzie, formalizzazione della relazione tecnica).

L'organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali. Questa materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto – limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative pubbliche (p.es. Centrali Rischi, CERVED, Archivi camerali, Visure protesti, Visure ipo-catastali, ecc.) ed interne (M2, StarRating, Liste nel DOLVweb, Database-LN, ecc.) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze.

In particolare la quantificazione del tempo lavoro dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi valorizzati in euro risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati, preventivamente autorizzati alla concessione degli stessi, secondo quanto codificato nel Regolamento delle Competenze approvato dalla banca in data 16/12/2011.

I costi sostenuti dalla clientela sono pubblicate nei fogli informativi relativi ai conto correnti ed ai crediti in conto corrente ([Homepage > Trasparenza > fogli informativi – nella sezione “Trasparenza ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia”](#)).